



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI

PROVINCIA DI PISA

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 11/02/2019

Oggetto :

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'”IMPIANTO SPORTIVO GIOCO TENNIS” UBICATO IN PERIGNANO – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO DI GESTIONE PRELIMINARE (PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 64 (DIALOGO COMPETITIVO) DEL D.LGS 50/2016).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 12/02/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020 e il Bilancio di previsione 2018 – 2020 e successive variazioni;
- con decreto sindacale n.14 del 22/12/2017 è stata nominato Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio l'Arch. Nicola Barsotti fino al 28 febbraio 2019;

Dato atto che il D.U.P. ed il Bilancio di previsione 2019/2021 non sono stati ancora approvati e che pertanto l'ente è, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, in esercizio provvisorio, autorizzato con Decreto 7 dicembre 2018 che prevede il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 120 del 19/09/2018 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per procedere ad affidare in concessione a terzi la gestione della struttura gioco tennis

ubicata in Perignano, affinché il Servizio in questione si sviluppi in una modalità individuata mediante procedura comparativa volta a esplicitare nel modo più completo possibile i desiderata di questa Amministrazione Comunale in merito all'attendibilità, solidità, sviluppo operativo del servizio e ricaduta benefica dello stesso sulla popolazione residente;

Considerato che l'intenzione dell'Amministrazione comunale è promuovere la disciplina della pratica del tennis, in considerazione anche della rilevanza economica che il gioco del tennis produce, affidando in concessione a terzi la gestione della struttura per consentire lo sviluppo dell'impianto sportivo di cui trattasi e promuovere le potenzialità della disciplina sportiva del tennis;

Considerato inoltre che l'ente comunale non è nelle condizioni conoscitive tali da poter impostare in via autonoma e predeterminata un'ipotesi di gestione delle proprie strutture sportive, tale da essere considerabile il frutto della migliore soluzione che il mercato in predetta materia possa offrire e che pertanto il ricorrere ad un'analisi, anche partecipativa dello stesso, utilizzando gli strumenti normativi di cui sopra, sarebbe il percorso preferibile;

Preso atto che il Codice contratti prevede il via preliminare la verifica della presenza del servizio richiesto sul mercato Elettronico;

Tenuto conto che proprio per la relativa complessità dell'iniziativa, così come pensata dall'amministrazione, legata alla multidisciplinarietà del servizio ed alle modalità di espletamento dello stesso, tra le procedure ad evidenza pubblica, si reputa più idoneo lo strumento della procedura aperta ex art 60 D.Lgs 50/2016, seppur in questa fase il valore stimato sia individuato quale inferiore alle previsioni di cui all'art 35 comma 1 lett c), procedura aperta a due fasi, con individuazione di un'ipotesi gestionale da sottoporre all'attenzione del mercato, in quanto strumento che consente in sede di proposta dei soggetti interessati alla gestione, la possibilità di meglio prevedere, definire, perimetrare, la prestazione da formulare alla stazione appaltante e successivamente da mettere in gara. Ipotesi di difficile definizione da parte dell'Ente in modo autonomo, perché è necessario capire cosa possano offrire i potenziali gestori degli impianti sportivi;

Considerato che la normativa di riferimento presupposta al presente atto è la seguente:

- L.R. 21 del 2015 27 febbraio 2015 – in specie il Capo IV;
- Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 16/04/2012 n. 16;
- TUELL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art 192;
- DLGS 18 aprile 2016 n. 50 – NUOVO CODICE CONTRATTI;

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto pertanto di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sopra richiamato, quanto segue:

- a) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE
- necessità di addivenire ad una continuità della gestione degli impianti da Tennis comunali ubicati in Perignano con modalità tali che possano consentire un miglioramento complessivo, quanto meno potenziale, delle tipologie della loro fruibilità;
- b) L'OGGETTO
- è dato da un servizio di gestione della struttura a condizioni predefinite dall'ente che può essere anche integrato da elementi infrastrutturali migliorativi sub specie, manutenzioni od ampliamenti anche di tipo gestionale di nuovi servizi;
- c) LA FORMA
- in base al valore complessivo della procedura, risultante dagli esiti di gara, si procederà ad una scrittura privata autenticata od ad un atto pubblico amministrativo;
- d) LE CLAUSOLE CONTRATTUALI RITENUTE ESSENZIALI
- non è possibile individuare in questa fase le clausole ritenute essenziali per le ragioni che si illustrano al punto successivo, se non la generica gestione degli impianti di tennis, con successivo atto comunque il punto sarà integrato;
- e) MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE
- Art. 64 (Dialogo competitivo) del D.Lgs. 50/2016
la procedura sarà una procedura aperta articolata in due fasi: la prima richiederà ai soggetti interessati, con preferenza a quelli previsti dalla normativa regionale e dal regolamento comunale di riferimento, qualora interessati, di presentare un progetto di gestione del centro. L'amministrazione potrà individuare, magari integrandolo, il progetto che riterrà più confacente alle proprie esigenze di sviluppo sportivo della struttura e successivamente la predetta modalità gestoria sarà messa a gara con apposito bando tra i soggetti interessati;
- f) MODALITA' DI SELEZIONE DELLE OFFERTE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016
- mediante offerta economicamente più vantaggiosa da calibrarsi sull'offerta da mettere in gara, individuata dall'A.C. tra quelle pervenute che, con o senza integrazioni, sarà ritenuta la più rispondente ai desiderata dell'Ente;
 - la procedura sarà calibrata in base al valore indicato nel futuro bando per la concessione della gestione dell'impianto sportivo gioco tennis ubicato in Perignano risultante dalla procedura di dialogo competitivo (art. 64 del D.Lgs. 50/2016);

Tenuto conto della necessità di approvare apposito avviso da pubblicare all'albo del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente contenente l'invito a presentare la propria offerta gestoria da parte dei partecipanti, dove sono indicati i requisiti che i richiedenti devono possedere per manifestare il proprio interesse a partecipare alla gara, nonché la richiesta di un progetto di gestione dell'impianto sportivo di cui trattasi che l'Amministrazione Comunale valuterà per individuare la soluzione su cui i concorrenti ammessi presenteranno l'offerta finale;

Dato atto che, una volta individuata la relativa proposta gestoria da porre a base di gara, comunque si provvederà ad individuare la relativa copertura a bilancio dei costi, qualora questi risultassero presenti, a carico dell'Ente;

Ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Nicola Barsotti, responsabile del Settore Servizi per le Imprese e il Territorio;

Dato atto che il CIG sarà richiesto successivamente, comunque prima dell'invio delle richieste di invito;

Dato atto che la procedura è attuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario: economicità, efficacia, non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Per le condizioni, le necessità, le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza, il sottoscritto Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di procedere con il dialogo competitivo per affidare in concessione a terzi la gestione della struttura gioco tennis ubicata in Perignano, caratterizzantesi in una procedura comparativa volta a esplicitare nel modo più completo possibile i desiderata di questa Amministrazione Comunale in merito all'attendibilità, solidità, sviluppo operativo del servizio e ricaduta benefica dello stesso sulla popolazione residente;
3. Di stabilire che per l'acquisizione del servizio de quo devono essere considerati i seguenti elementi essenziali:
 - a) **IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE**
 - necessità di addivenire ad una continuità della gestione degli impianti da Tennis comunali ubicati in Perignano con modalità tali che possano consentire un miglioramento complessivo, quanto meno potenziale, delle tipologie della loro fruibilità;
 - b) **L'OGGETTO**
 - è dato da un servizio di gestione della struttura a condizioni predefinite dall'ente che può essere anche integrato da elementi infrastrutturali migliorativi sub specie, manutenzioni od ampliamenti anche di tipo gestionale di nuovi servizi;
 - c) **LA FORMA**
 - in base al valore complessivo della procedura, risultante dagli esiti di gara, si procederà ad una scrittura privata autenticata od ad un atto pubblico amministrativo;
 - d) **LE CLAUSOLE CONTRATTUALI RITENUTE ESSENZIALI**
 - in base al valore complessivo della procedura, risultante dagli esiti di gara, si procederà ad una scrittura privata autenticata od ad un atto pubblico amministrativo;
 - e) **MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE**
 - Art. 64 (Dialogo competitivo) del D.Lgs. 50/2016
la procedura sarà una procedura aperta articolata in due fasi: la prima richiederà ai soggetti interessati, con preferenza a quelli previsti dalla normativa regionale e dal regolamento comunale di riferimento, qualora interessati, di presentare un progetto di gestione del centro. L'amministrazione potrà individuare, magari integrandolo, il progetto che riterrà più confacente alle proprie esigenze di sviluppo sportivo della struttura e successivamente la predetta modalità gestoria sarà messa a gara con apposito bando tra i soggetti interessati;
 - f) **MODALITA' DI SELEZIONE DELLE OFFERTE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016**
 - mediante offerta economicamente più vantaggiosa da calibrarsi sull'offerta da mettere in gara, individuata dall'A.C. tra quelle pervenute che, con o senza integrazioni, sarà ritenuta la più rispondente ai desiderata dell'Ente;
 - la procedura sarà calibrata in base al valore indicato nel futuro bando per la concessione della gestione dell'impianto sportivo gioco tennis ubicato in Perignano risultante dalla procedura di dialogo competitivo (art. 64 del D.Lgs. 50/2016);

4. Di dare atto che una volta individuata la relativa proposta gestoria da porre a base di gara si provvederà ad individuare la relativa copertura a bilancio dei costi a carico dell'Ente, qualora questi risultassero presenti;
5. Di approvare l'avviso da pubblicare per 21 giorni all'albo del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente contenente l'invito a presentare la propria offerta gestoria da parte dei partecipanti, dove sono indicati i requisiti che i richiedenti devono possedere per manifestare il proprio interesse a partecipare alla gara, nonché la richiesta di un progetto di gestione dell'impianto sportivo di cui trattasi che l'Amministrazione Comunale valuterà per individuare la soluzione su cui i concorrenti ammessi presenteranno l'offerta finale.
6. Di dare atto che:
 - A norma degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Arch. Nicola Barsotti;
 - Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione;
7. Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento legislativo, ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009, come modificato dall'art.2 comma 5 del Decreto Legge 194/2009, la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività per fini cognitivi in ordini ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

**Responsabile Servizio Risorse per
Imprese e Territorio**
Dott. Arch. Nicola Barsotti

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture: